

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 186

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI. (21G00195)

(GU n.284 del 29-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 40)

Vigente al: 14-12-2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Visto l'articolo 21 della legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;

Vista la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 26 agosto 2021;

Acquisiti i pareri espressi delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'interno e della difesa;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto da' attuazione alla direttiva (UE) 2019/1153, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la

decisione 2000/642/GAI del Consiglio.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il presente decreto si applica in aggiunta alle predette disposizioni e non pregiudica l'applicazione degli accordi o delle intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorità competenti in vigore con Stati membri dell'Unione europea, in quanto compatibili con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con la direttiva di cui al comma 1, né l'applicazione degli obblighi derivanti da accordi bilaterali o multilaterali conclusi con Stati non appartenenti all'Unione europea.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) registro nazionale centralizzato dei conti bancari: la sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

b) reati gravi: i reati che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI;

c) informazioni finanziarie: qualsiasi tipo di informazioni o dati, quali dati su attività finanziarie, movimenti di fondi o relazioni finanziarie commerciali, già detenuti dalle unità di informazione finanziaria (FIU) al fine di prevenire, accertare e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;

d) analisi finanziarie: i risultati delle analisi operative e strategiche già condotte dalle FIU nello svolgimento dei compiti alle stesse attribuiti dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

e) autorità competente di altro Stato membro: l'autorità competente designata di un altro Stato membro che può richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla FIU di tale Stato;

f) informazioni sui conti bancari: le informazioni archiviate nel registro nazionale centralizzato dei conti bancari;

g) informazioni in materia di contrasto: le informazioni o i dati già detenuti dalle autorità di cui agli articoli 3 e 5, o alle stesse accessibili, nel contesto della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine o del perseguimento dei reati;

h) riciclaggio, relativamente allo scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri:

1) la conversione o il trasferimento di beni provenienti da un'attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta, se l'autore era nella consapevolezza che i beni provenivano da un'attività criminosa;

2) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell'ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà di beni provenienti da un'attività criminosa o dei diritti sugli stessi, se l'autore era nella consapevolezza che i beni provenivano da un'attività criminosa;

3) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni provenienti da un'attività criminosa, se di tale provenienza l'autore, al momento della loro ricezione, era nella consapevolezza;

i) reati presupposto associati, relativamente allo scambio di

informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri: qualsiasi reato punibile con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Anche fuori dai casi previsti dal primo periodo, costituiscono reati presupposto associati i reati che rientrano nelle seguenti categorie:

- 1) partecipazione a un gruppo criminale organizzato e al racket;
- 2) terrorismo;
- 3) tratta di esseri umani e traffico di migranti;
- 4) sfruttamento sessuale;
- 5) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- 6) traffico illecito di armi;
- 7) traffico illecito di beni rubati e altri beni;
- 8) corruzione;
- 9) frode;
- 10) falsificazione di moneta;
- 11) contraffazione e pirateria di prodotti;
- 12) reati ambientali;
- 13) omicidio, lesioni fisiche gravi;
- 14) rapimento, sequestro di persona e presa di ostaggi;
- 15) rapina o furto;
- 16) contrabbando;
- 17) reati in materia di imposte dirette e indirette;
- 18) estorsione;
- 19) contraffazione;
- 20) pirateria;
- 21) abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
- 22) criminalità informatica;

1) finanziamento del terrorismo, relativamente allo scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri: la fornitura o la raccolta di capitali intenzionalmente compiuta, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione che tali capitali siano utilizzati, o nella consapevolezza che saranno utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno dei seguenti reati:

1) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonché qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;

2) attentati all'integrità fisica di una persona, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonché qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;

3) sequestro di persona o cattura di ostaggi, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonché qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno

utilizzati;

4) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;

5) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;

6) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonche' ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;

7) rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;

8) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;

9) ostacolare gravemente o interrompere il funzionamento di un sistema di informazione mediante l'immissione di dati informatici, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento,

l'alterazione o la soppressione di tali dati o rendendo tali dati inaccessibili, allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;

10) procedere, intenzionalmente e senza averne diritto, a cancellare, danneggiare, deteriorare, alterare, sopprimere dati informatici in un sistema di informazione, o rendere tali dati inaccessibili sia punibile come reato, almeno per i casi che non sono di minore gravita', allo scopo di intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;

11) minaccia di commettere uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 8);

12) dirigere un gruppo terroristico, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;

13) partecipare alle attivita' di un gruppo terroristico, anche fornendogli informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attivita' nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attivita' criminose del gruppo terroristico, anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;

14) diffondere intenzionalmente con qualunque forma di pubblica divulgazione messaggi, con qualsiasi mezzo, sia online che offline, con l'intento di istigare alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 10), se tale comportamento, direttamente o indirettamente, ad esempio mediante l'apologia di atti terroristici, promuova il compimento di reati di terrorismo, creando in tal modo il pericolo che uno o piu' di tali reati possano essere commessi;

15) sollecitare un'altra persona a commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 10) o ai numeri 12) e 13);

16) impartire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 10), nella consapevolezza che le competenze trasmesse sono destinate ad essere utilizzate a tale scopo;

17) ricevere istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 10);

18) recarsi in un altro Stato membro, al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 11), o di partecipare alle attivita' di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attivita' criminose di tale gruppo elencate ai numeri 12) e 13), o di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui ai numeri 16) e 17), anche qualora i capitali non siano effettivamente

utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;

19) recarsi nello Stato al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 11), o di partecipare alle attivita' di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attivita' criminosi di tale gruppo elencate ai numeri 12) e 13), o di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui ai numeri 16) e 17), anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;

20) atti preparatori intrapresi da una persona che entri nello Stato con l'intento di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati elencati ai numeri da 1) a 11), anche qualora i capitali non siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati nonche' qualora l'autore non sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati;

21) atti connessi all'organizzazione o agevolazione del viaggio di una persona a fini terroristici, come definito dai numeri 18) e 19), e nella consapevolezza che l'assistenza e' prestata a tal fine.

Art. 3

Autorita' nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari

1. Ai fini del presente decreto, sono designati quali autorita' nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari:

a) l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno;

b) l'autorita' giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero;

c) i servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della criminalita' organizzata di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

d) il Ministro dell'interno;

e) il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

f) i questori;

g) il direttore della Direzione investigativa antimafia.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, le autorita' di cui al comma 1 sono abilitate ad accedere e consultare le informazioni sui conti bancari, negli ambiti di rispettiva competenza, qualora necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'accesso di cui al presente articolo avviene sulla base di convenzioni stipulate tra le Autorita' competenti e l'Agenzia delle entrate con le modalita' di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4

Accesso e consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorita' competenti

1. All'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e' aggiunto, in fine, il

seguito periodo: «Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì utilizzabili dall'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, per il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato e di altri beni connessi con reati che possono essere oggetto di un provvedimento di congelamento, sequestro ovvero confisca, adottato dall'autorità giudiziaria competente.».

2. L'accesso alle informazioni sui conti bancari e le relative consultazioni, effettuati ai sensi del presente decreto, sono eseguiti caso per caso e, per le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), da ufficiali di polizia giudiziaria designati dai rispettivi responsabili. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, trovano applicazione gli articoli 21 e 25 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Art. 5

Autorità nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini del presente decreto, negli ambiti di rispettiva competenza, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia sono designati quali autorità nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF, qualora necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 6

Scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in presenza di motivata richiesta avanzata, caso per caso, da un'autorità competente di un altro Stato membro, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia trasmettono le informazioni finanziarie o le analisi finanziarie ottenute dalla UIF, qualora tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo.

2. Qualora l'autorità competente dello Stato che ha ricevuto le informazioni o le analisi di cui al comma 1 comunichi la necessità di utilizzare tali informazioni o analisi per finalità ulteriori rispetto a quelle ivi previste ovvero di trasmetterle ad altre autorità, agenzie o servizi, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia acquisiscono il previo consenso della UIF.

3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo, possono richiedere, caso per caso, anche su attivazione degli altri organi delle indagini, alle autorità competenti di altri Stati membri informazioni finanziarie o analisi finanziarie.

4. Le informazioni e le analisi finanziarie ottenute ai sensi del comma 3:

a) sono utilizzate dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e dalla Direzione investigativa antimafia per le finalità per cui sono state fornite, assicurando la riservatezza e la tempestiva comunicazione agli organi delle indagini di cui al comma 3;

b) possono essere utilizzate per finalità ulteriori o comunicate ad altre amministrazioni e organismi nazionali diversi da quelli di

cui al comma 3, solo previo consenso della FIU dello Stato che le ha fornite, nel rispetto del principio di cui all'articolo 5, paragrafo 1., lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, e del disposto di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

5. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono effettuate tramite comunicazioni elettroniche sicure, che garantiscano un livello elevato di sicurezza dei dati.

Art. 7

Richieste di informazioni alle autorità competenti da parte della UIF

1. La UIF, quando risulta necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, può richiedere, caso per caso, informazioni in materia di contrasto al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia.

2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, interessando, qualora necessario, gli altri organi delle indagini, forniscono tempestivamente alla UIF le informazioni richieste ai sensi del comma 1, nel rispetto del segreto delle indagini.

Art. 8

Scambio di informazioni tra la UIF e le FIU di altri Stati membri

1. Ai fini del presente decreto, la UIF, in casi urgenti ed eccezionali, può scambiare, con tempestività e a condizioni di reciprocità, con le FIU di altri Stati membri informazioni finanziarie o analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l'analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e le analisi e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU, la UIF trasmette tempestivamente le informazioni e le analisi di cui al comma 1 alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e, tramite le autorità competenti di cui all'articolo 5, al Comitato di analisi strategica antiterrorismo.

Art. 9

Comunicazione di informazioni sui conti bancari, informazioni finanziarie e analisi finanziarie all'Europol

1. Le richieste motivate di informazioni sui conti bancari presentate da Europol per l'adempimento dei propri compiti, caso per caso ed entro i limiti delle proprie competenze, sono riscontrate dall'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), tramite l'Unità nazionale Europol istituita presso il Servizio cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno.

2. La UIF è autorizzata a rispondere tempestivamente a richieste motivate di informazioni finanziarie e analisi finanziarie presentate da Europol per l'adempimento dei propri compiti, caso per caso ed entro i limiti delle proprie competenze, tramite l'Unità nazionale Europol istituita presso il Servizio cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno. La UIF non fornisce le informazioni e le analisi di cui al primo periodo qualora sussistano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni finanziarie o delle analisi finanziarie abbia un impatto negativo su indagini penali o di prevenzione o analisi in corso ovvero, in circostanze eccezionali, se la comunicazione delle informazioni o delle analisi sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta.

3. Gli scambi di informazioni e analisi tra l'Unità nazionale

Europol e l'Europol, effettuati ai sensi dei commi 1 e 2, avvengono nel rispetto dell'articolo 7, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/794 e attraverso sistemi informatici, utilizzando l'applicazione SIENA. La lingua utilizzata per i predetti scambi e' quella applicabile a SIENA.

Art. 10

Trattamento di dati personali

1. Al trattamento dei dati personali svolto per le finalita' del presente decreto si applica la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

2. In relazione agli scambi di informazioni e analisi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, comma 2, si applica l'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

3. Gli accessi di cui all'articolo 3 e gli scambi di cui all'articolo 5 avvengono con modalita' idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante specifiche convenzioni tra le Amministrazioni interessate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11

Registrazione delle richieste di informazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, ai fini della verifica della liceita' dei trattamenti dei dati personali, le autorità competenti di cui all'articolo 5 e la UIF, per quanto di rispettiva competenza, registrano in appositi file di log le richieste trasmesse ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, comma 2, da conservare per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro creazione.

2. Le registrazioni delle richieste di cui al comma 1 devono consentire di conoscere:

a) il nome e le coordinate di contatto dell'organizzazione e del membro del personale che chiede le informazioni e, per quanto possibile, del destinatario dei risultati della ricerca o della consultazione;

b) gli estremi del procedimento in relazione al quale le informazioni e le analisi sono richieste;

c) l'oggetto delle richieste;

d) le eventuali misure di esecuzione di tali richieste.

3. Su richiesta, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono le registrazioni a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 12

Limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato

1. In relazione agli scambi di informazioni e analisi di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2-undecies e 2-duodecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Art. 13

Monitoraggio

1. Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette annualmente al Ministero dell'interno i dati statistici relativi all'efficacia dei sistemi di lotta contro i reati gravi, forniti dalle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 5 e dalla UIF. Tali dati statistici comprendono:

a) il numero di consultazioni effettuate dalle autorità competenti di cui all'articolo 3;

b) il numero delle richieste presentate da ciascuna autorità a

norma del presente decreto, il seguito dato a tali richieste, il numero di casi investigati, di persone perseguite e di persone condannate per reati gravi, ove tali informazioni siano disponibili;

c) i dati che misurano il tempo impiegato da un'autorita' per rispondere a una richiesta dopo il suo ricevimento;

d) se disponibili, i dati che misurano il costo delle risorse umane o informatiche dedicate alle richieste di informazioni o analisi di cui al presente decreto.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, altresì, annualmente, alla Commissione europea i dati statistici di cui al comma 1.

Art. 14

Cooperazione di polizia

1. Per le finalità del presente decreto, le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, condividono tempestivamente, secondo modalità definite d'intesa, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie, anche sulla base dei rispettivi comparti di specialità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Art. 15

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Cartabia, Ministro della giustizia

Lamorgese, Ministro dell'interno

Guerini, Ministro della difesa

Visto il Guardasigilli: Cartabia